

27 SET 2016



Prot. N° 12064

# Consiglio Superiore della Magistratura

28 SET. 2016

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ill.mi Sigg. Presidenti  
dei Tribunali  
LORO SEDI

G. di P.  
dell'Ufficio  
E. M. Muccioli

**OGGETTO:** Pratica num. 12/VA/2016 - Problematiche relative all'applicazione dell'articolo 5, rubricato "Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace", della legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 99 del 29 aprile 2016.

Comunico che la Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 settembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"La Commissione,  
- con riferimento alle indicazioni emanate con la delibera consiliare del 18 maggio 2016 relativamente all'oggetto,

**delibera**

di precisare quanto segue.

In considerazione delle numerose richieste informali pervenute, si reputa necessario fornire ulteriori precisazioni in merito al dettato normativo di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 aprile 2016 n. 57 che così dispone: "Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali".

Al riguardo il Consiglio è già intervenuto con la risoluzione approvata nella seduta del 18 maggio 2016 disponendo che: "5. Lo stesso presidente ha facoltà di individuare uno o più magistrati professionali cui attribuire compiti di ausilio nell'organizzazione - compiti che non fanno venire meno la titolarità delle sue funzioni -, che sceglierà previo interpello tra i giudici ordinari, ivi compresi i presidenti di sezione, del suo circondario; potrà altresì prevedere la possibilità di individuare uno o più magistrati professionali, previo interpello, per un singolo o più uffici del circondario".

Al fine di meglio individuare l'ambito oggettivo della facoltà di "avvalersi dell'ausilio" di uno più giudici professionali prevista dal citato comma, può aggiungersi che essa non consiste in una delega della funzione di coordinatore ma, esclusivamente, nell'attribuzione di singoli e specifici compiti di gestione di personale di magistratura e amministrativi, eventualmente anche con l'indicazione della durata temporale di tale "ausilio". Ne consegue che resta fermo il permanere della titolarità della funzione di coordinatore, con le connesse responsabilità amministrative e contabili, in capo al soggetto cui la norma primaria ha ritenuto unicamente di conferirla, ovvero il Presidente del Tribunale."

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini

